



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 15

**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Agricoltura e  
produzione agroalimentare)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

44<sup>a</sup> seduta: martedì 19 marzo 2019

Presidenza del Presidente VALLARDI

**I N D I C E****DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 7
BATTISTONI (FI-BP) . . . . .	7
MOLLAME (M5S), relatore . . . . .	3

---

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Segle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Manzato.*

*I lavori hanno inizio alle ore 14.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

**(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 988.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mollame.

MOLLAME, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, è un provvedimento di grande attualità ed importanza.

Esso si compone di 20 articoli, divisi in 8 Capi. L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità del provvedimento, che – fatto salvo il vigente sistema dei controlli – mira a disciplinare i vari aspetti del settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

La norma definisce la produzione biologica come «attività di interesse nazionale con funzione sociale e ambientale», in quanto settore economico basato su una serie di valori prioritari, tra i quali la qualità dei prodotti, la sicurezza alimentare, il benessere degli animali, lo sviluppo rurale, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e la salvaguardia della biodiversità. Si prevede che lo Stato favorisca e promuova ogni iniziativa volta all'incremento delle superfici agricole condotte con il metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare forme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.

Infine, si segnala la rilevanza della disposizione che prevede, ai fini della legge in esame, l'equiparazione del metodo di agricoltura biodinamica al metodo di agricoltura biologica, purché applicato nel rispetto delle disposizioni degli specifici regolamenti dell'Unione europea.

L'articolo 2 contiene le definizioni di «produzione biologica» o «metodo biologico», di «prodotti biologici» e di «aziende con metodo biologico».

L'articolo 3 individua il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo come l'autorità nazionale di indirizzo e di coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione biologica, mentre l'articolo 4 definisce le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano come le autorità locali competenti a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative di settore. Le Regioni sono chiamate ad adeguare i propri ordinamenti ai principi espressi nella legge.

L'articolo 5 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (MIPAAFT) il Tavolo tecnico per la produzione biologica, sopprimendo contestualmente il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile e il Tavolo tecnico partecipato in agricoltura biologica. La norma stabilisce la composizione del Tavolo tecnico ed i relativi compiti: delineare indirizzi e definire le priorità per il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica; esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo; proporre attività di promozione; nonché individuare strategie per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al biologico.

L'articolo 6 istituisce il marchio biologico italiano, volto a caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione «biologico italiano». Viene specificato che il marchio – individuato mediante concorso di idee – è di proprietà esclusiva del Ministero e può essere richiesto su base volontaria. Le condizioni e le modalità di attribuzione sono stabilite da un successivo decreto ministeriale, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 7 disciplina il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con cadenza triennale e aggiornato annualmente. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo della produzione biologica con una pluralità di obiettivi: tra i più significativi, si segnalano quelli di favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali (specie dei piccoli produttori) e di sostenere le forme associative e contrattuali per rafforzare la filiera produttiva, nonché il monitoraggio del settore attraverso il Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), le attività di controllo, certificazione e tracciabilità dei prodotti biologici, nonché la ricerca e sviluppo dei prodotti stessi. Infine, si prevede che il Ministro presenti alle Camere una relazione annuale inerente all'attuazione del Piano e alle modalità di riparto del Fondo di cui all'articolo 9 del disegno di legge in esame.

L'articolo 8 introduce il Piano nazionale per le sementi biologiche, finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica. Il piano, aggiorn-

nato a cadenza triennale, è finanziato mediante il Fondo di cui all'articolo 9 per una quota stabilita annualmente dal Ministro con proprio decreto.

L'articolo 9 istituisce presso il MIPAAFT il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. La sua dotazione è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale per la sicurezza alimentare, già previsto a legislazione vigente, dovuto, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente, dalle imprese autorizzate alla vendita di determinati prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente. Il testo amplia il novero dei prodotti soggetti al contributo, includendovi quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico. Ulteriore novità è la previsione di sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo. Sono, infine, trasferite al Fondo in esame le disponibilità esistenti nel Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, che viene contestualmente soppresso.

Le risorse finanziarie del Fondo sono destinate alla copertura delle spese derivanti da alcune misure previste nel provvedimento in esame: il finanziamento del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica (articolo 7) e il Piano nazionale delle sementi biologiche (articolo 8); l'istituzione del marchio italiano (articolo 6); il finanziamento dei progetti di ricerca, inclusi quelli in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, e dei percorsi formativi e per l'aggiornamento dei docenti (articolo 11).

L'articolo 10 introduce strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica prevedendo, al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, che lo Stato sostenga la stipulazione di contratti di rete, la costituzione di cooperative tra produttori e la sottoscrizione di contratti di filiera all'interno del settore.

L'articolo 11 stabilisce una serie di misure per il sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica da parte dello Stato, sia tecnologica che applicata. A tal fine viene prevista la promozione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche e di aggiornamento per i docenti degli istituti agrari pubblici, la destinazione di quota parte delle risorse dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) alla ricerca in campo biologico, la previsione di specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA) nonché la destinazione, come già accennato, del 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica alla ricerca nel settore.

L'articolo 12 detta disposizioni in materia di formazione professionale per gli operatori del settore, sulla base dei principi stabiliti con un apposito decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 13 contiene un'ampia disciplina sui distretti biologici. Fatta salva l'inclusione dei distretti biologici e dei biodistretti tra i distretti del cibo, si stabilisce che costituiscono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale, a spiccata vocazione agricola, con una significativa produzione con metodo biologico. Si caratterizzano per un'integrazione tra attività agricole ed altre attività economiche e per la presenza di aree paesaggistiche rilevanti. I partecipanti al distretto

possono costituire un Comitato direttivo che avanza la richiesta di riconoscimento alla Regione di appartenenza. Con decreto del Ministero sono disciplinati i requisiti per la costituzione dei distretti; con altro decreto interministeriale sono poi definiti gli interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e nell'atmosfera causati da impianti inquinanti. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di operatori per realizzare forme di certificazione di gruppo.

L'articolo 14 interviene in materia di organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica, finalizzate al riordino delle relazioni contrattuali, aventi il compito di meglio coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato e di redigere contratti tipo per la vendita di prodotti. Con decreto del Ministro può essere riconosciuta una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o della medesima circoscrizione economica. La norma in esame definisce i requisiti per il riconoscimento, tra i quali quello di rappresentare una quota dell'attività economica pari ad almeno il 30 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nazionale o, nel caso di organizzazioni operanti in una sola circoscrizione, il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera nella circoscrizione o il 25 per cento a livello nazionale. Le organizzazioni interprofessionali possono richiedere che alcuni accordi siano resi obbligatori anche nei confronti dei non aderenti alla stessa organizzazione. Le regole devono aver avuto almeno l'85 per cento del consenso degli interessati. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole; in caso positivo, le stesse regole si applicano a tutti gli operatori del settore anche se non aderenti all'organizzazione, prevedendo sanzioni in caso di omessa applicazione.

L'articolo 15 regola gli accordi quadro che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale (come definite nella stessa norma) possono stipulare per la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti biologici, prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari almeno ai costi medi di produzione.

L'articolo 16 riguarda le intese di filiera per i prodotti biologici. Si prevede l'istituzione, presso il MIPAAFT, del Tavolo di filiera per i prodotti biologici, che propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale allo scopo di valorizzare le produzioni biologiche, i processi di preparazione e trasformazione con metodo biologico, la salvaguardia dell'ambiente, la tracciabilità delle produzioni, la promozione delle attività connesse, lo sviluppo dei distretti, la valorizzazione dei rapporti organici con le organizzazioni dei produttori biologici per pianificare e programmare la produzione.

L'articolo 17 reca disposizioni inerenti alle organizzazioni dei produttori biologici, che sono riconosciute dalle Regioni secondo criteri definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Il testo specifica i requisiti richiesti alle organizzazioni perché le stesse possano essere riconosciute.

L'articolo 18 prevede che gli agricoltori che producono varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà si sono sviluppate, hanno diritto alla vendita in ambito locale e possono procedere al libero scambio delle stesse. Per le sementi non iscritte ad alcun registro ed evolute e adattate nell'ambiente di coltivazione è riconosciuto il diritto di vendita diretta agli altri agricoltori in ambito locale in una quantità limitata, nonché il diritto al libero scambio. La norma rinvia alla disciplina generale contenuta nell'articolo 13 del regolamento dell'Unione europea 2018/848, recante disposizioni specifiche per la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico.

Infine, l'articolo 19 disciplina le abrogazioni espresse, mentre l'articolo 20 reca la clausola di salvaguardia per le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

BATTISTONI (*FI-BP*). Signor Presidente, preannuncio l'intenzione di proporre alla Commissione una serie di soggetti da audire, in relazione al disegno di legge in titolo.

PRESIDENTE. Confermo la disponibilità a recepire indicazioni su eventuali audizioni, invitando tutti i senatori interessati a far pervenire proposte a tal fine.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 14,20.*

